

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1158 in data 07-03-2024

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA EMESSE CON P.D. 2141/2009 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI RIFERITE AD IMPIANTI SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, NONCHE' PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI

- Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" con particolare riferimento al titolo III-bis della parte II del decreto citato;
 - Richiamato in particolare l'articolo 29-ter del citato decreto, che stabilisce le procedure per l'attivazione, l'esercizio di impianti assoggettati all'Autorizzazione integrata ambientale, nonché le modalità di autorizzazione delle modifiche sostanziali degli impianti autorizzati;
 - Considerato che alle modifiche sostanziali, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006, degli impianti assoggettati all'A.I.A. si applicano le stesse procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, come stabilito dall'articolo 29-nonies comma 2 della norma medesima;
 - Preso atto che le modalità di comunicazione e autorizzazione delle modifiche non sostanziali sono valutate dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima, ai sensi dell'articolo 29-nonies del decreto;
 - Ritenuto di dover fornire indicazioni in merito all'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle AIA, al fine di supportare gli operatori nella predisposizione delle

richieste e agevolare l’Autorità Competente nell’espletamento dell’istruttoria e verifiche nei termini previsti dallo stesso art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006;

- Richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 2141 del 26/05/2009, con il quale venivano stabilite le linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali, nonché riportanti le modalità per la richiesta di autorizzazione e per il rilascio della stessa per le modifiche non sostanziali, riferiti agli impianti assoggettati alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dall’inquinamento”;
- Ritenuto opportuno dover aggiornare le linee guida sopra citate al vigente D. Lgs 152/2006 aggiornato dal D.Lgs. 128/2010 il quale, tra il resto, ha provveduto ad abrogare il D.Lgs. 59/2005 a cui faceva riferimento il P.D. 2141/2009 citato;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1. di approvare le linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali, le modalità di valutazione e di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle stesse, laddove relative ad impianti assoggettati alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”, parte II, titolo III-bis, riportate all’allegato 1 del presente provvedimento;
2. di stabilire che l’allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;
3. di revocare il PD n. 2141 del 26/05/2009, per quanto espresso in premessa;
4. di stabilire che la Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria notifichi il presente provvedimento alle imprese sottoposte ad A.I.A., al Corpo forestale della Valle d’Aosta, all’A.R.P.A. della Valle d’Aosta e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell’Amministrazione regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.

L’ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE PROCEDURALE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI AGLI IMPIANTI SOGGETTI AD A.I.A. AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E S.M.I.

Premessa

Il decreto legislativo 152/2006 e seguenti modificazioni e integrazioni, all'articolo 5 definisce:

modifica dell'impianto: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

modifica sostanziale: di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Al di là delle esplicite previsioni circa la definizione di modifica sostanziale, si ritiene opportuno definire un quadro di indicazioni omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano altresì all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dal dettato normativo.

A tal fine si reputa necessario richiamare la definizioni di "installazione":

installazione unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

e precisare quanto segue:

1. oggetto dell'A.I.A. è, di norma, tutto il complesso IPPC, sia che tutte le attività del complesso siano incluse nell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato;
2. l'iter autorizzativo di modifica sostanziale, come definito dal D.Lgs. 152/2006, è riferito solo ad attività IPPC e a quelle tecnicamente connesse;
3. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento di A.I.A. vigente;

4. il procedimento avviato a seguito dell'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa;
5. qualora la modifica impiantistica comunicata sia valutata come sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater. L'esito del procedimento sarà espresso in termini di integrazione/modifica del documento autorizzativo e i termini di validità dell'A.I.A. rimangono quelli precedentemente in essere. Per le parti interessate dalle modifiche sostanziali, l'Autorità Competente confermerà e, se del caso, aggiornerà le condizioni di esercizio fissate nell'A.I.A., ivi comprese le periodicità delle verifiche indicate nel piano di monitoraggio e controllo relativamente all'intero impianto;

Modifiche sostanziali (elenchi non esaustivi)

Le fattispecie di seguito specificate si devono considerare indicative ma non esaustive rispetto ad una pluralità di casistiche al momento difficilmente prevedibile o ai cambiamenti delle condizioni di riferimento utilizzate nel rilascio dell'A.I.A.. Ad esempio, potrebbe essere una modifica sostanziale una modifica che comporta impatti su matrici ambientali successivamente divenute normativamente rilevanti o effettuate in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio il territorio in cui l'impianto è ubicato è stato inserito in un Parco o il Piano di risanamento della qualità dell'aria lo ha riclassificato rispetto agli obiettivi di qualità validi al momento del rilascio dell'A.I.A.).

Conseguentemente si forniscono i seguenti indirizzi e criteri, fermo restando che la classificazione di una modifica quale sostanziale va comunque motivata dall'Ente, così come previsto dall'art. 29-nonies, comma 1, e la sussistenza degli effetti negativi e significativi va verificata in concreto.

Tenuto conto di quanto sopra, sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- per i complessi IPPC in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte II, titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. Ove l'incremento richiesto risulti inferiore alla soglia medesima, è considerata modifica sostanziale un aumento pari o superiore al 50% della capacità produttiva massima autorizzata/esaminata nel provvedimento A.I.A. iniziale;
- per i complessi IPPC con attività per le quali l'Allegato VIII alla parte II, titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 non indica valori di soglia, sono da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva massima autorizzata/esaminata nel provvedimento A.I.A. iniziale; è peraltro una modifica sostanziale un modifica dell'attività IPPC per la quale la procedura di verifica (screening) si sia conclusa assoggettando l'intervento alla procedura di V.I.A..

Al riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerata un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 sono, infatti, per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Sono, inoltre, da ritenersi modifiche sostanziali:

- le modifiche soggette a V.I.A. di attività IPPC;
- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC, laddove si contempli la possibilità di un incremento sostanziale e significativo degli impatti ambientali;
- le modifiche che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006).

Per le attività appartenenti al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene modifica sostanziale la predisposizione di un nuovo lotto di discarica e, comunque, eventuali modifiche che debbano essere sottoposte a V.I.A., in base alla vigente normativa

Modifiche non sostanziali (elenchi non esaustivi)

Si distinguono in:

- modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche che non comportano aggiornamento dell'A.I.A. (oggetto di sola comunicazione)

Si tratta generalmente di modifiche caratterizzate da un ridotto impatto ambientale e che non hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione. In tal senso, salvo diverse valutazioni da parte della Autorità Competente, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione delle stesse, il Gestore può procedere alla loro realizzazione.

Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'A.I.A.;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche la cui predisposizione è stata preliminarmente valutata e autorizzata;
- la modifica o sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

Sono inoltre da includere le modifiche nei prodotti dell'impianto che possono portare a scostamenti rispetto alle prestazioni riportate in A.I.A. o nelle Linee Guida di settore, quali:

- le variazioni di materie prime, qualitative e/o quantitative, utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (es. industria farmaceutica, industria produzione e trasformazione metalli, ...).

Interventi di manutenzione o sostituzioni di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico che non si configurano in quanto sopra esposto non sono soggetti a preventiva comunicazione.

Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Si tratta di modifiche che hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione; pertanto, si ritiene che quest'ultima debba essere aggiornata prima della realizzazione delle modifiche richieste, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, decorsi 60 giorni dalla comunicazione di modifiche progettate dell'impianto, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche richieste. A tal fine, l'Amministrazione procederà all'aggiornamento del documento autorizzativo nelle modalità riportate al paragrafo

successivo “Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione delle modifiche non sostanziali”.

Sono da includere, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti tipologie di modifiche:

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell’A.I.A.;
- modifiche che comportano l’incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, non ricadenti nella casistica delle modifiche sostanziali;
- l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o la sostanziale modifica di quelle esistenti;
- modifiche qualitative delle emissioni;
- modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione che secondo valutazioni dell’Autorità Competente richiedono l’aggiornamento dell’A.I.A.;
- la variazione del sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a V.I.A.;
- introduzione di nuovi codici EER;
- per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale anche laddove comporti modifiche dei volumi autorizzati, senza l’aggiunta di un nuovo lotto di discarica;
- l’attivazione di impianti sperimentali o per la valutazione di tecniche emergenti, come definito all’art.29-sexies, comma 9-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- proposta di modifica del piano di monitoraggio e di qualsivoglia prescrizione gestionale prevista nel documento autorizzativo.

Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione delle modifiche non sostanziali

Presentazione e modalità di valutazione della comunicazione di richiesta delle modifiche non sostanziali

Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

La comunicazione, con riferimento ai criteri esposti in precedenza, esplicita le ragioni per le quali la modifica richiesta viene considerata di natura non sostanziale. Questa contiene altresì le indicazioni sia di quali sono gli elementi ambientali interessati dalla modifica (aria, acqua, rifiuti, rumore, suolo, ecc.), sia della parte dell’A.I.A. che ne viene interessata. La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica e dagli elaborati ritenuti necessari per mettere l’Autorità competente in grado di valutare l’entità della modifica progettata, ovvero oggetto di comunicazione.

L’Autorità competente dovrà valutare quanto acquisito e fornire riscontro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Al fine della valutazione, l’Autorità può richiedere al Gestore chiarimenti e integrazioni ritenuti necessari al fine di valutare correttamente la sostanzialità o meno della modifica comunicata o la necessità di procedere con l’aggiornamento dell’AIA. In tal caso, l’autorità competente potrà concedere al gestore un termine non superiore a 30 giorni per le integrazioni richieste, pertanto, il termine di 60 giorni si considera sospeso sino alla presentazione da parte del Gestore della documentazione richiesta.

Gli esiti della valutazione possono essere i seguenti:

- Nel caso in cui la modifica non comporti l’aggiornamento del documento autorizzativo, fatta salva la richiesta di chiarimenti o integrazioni, la modifica progettata può essere realizzata trascorsi 60 gg dalla comunicazione del gestore;

- Nel caso in cui l’Autorità competente rilevi che la modifica progettata costituisce modifica sostanziale, comunica al gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/2006, che deve essere presentata istanza con le procedure di cui agli artt. 29-ter e 29-quater;
- Nel caso in cui la modifica progettata comporti l’aggiornamento dell’autorizzazione, l’Autorità Competente chiede, ove necessario, il parere degli enti interessati da individuare in relazione agli interventi di modifica dell’installazione autorizzata, fissando un termine oltre il quale lo stesso si intende acquisito senza condizioni. Tale fase potrà svolgersi anche attraverso una conferenza di servizi asincrona semplificata (ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i) al fine di acquisire tutti i pareri necessari. Si dovrà, quindi, procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione entro il termine indicato, ovvero alla formalizzazione degli esiti istruttori, comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’azienda, considerati gli eventuali giorni di sospensione per integrazioni. Nel caso in cui al termine dei 60 giorni l’Amministrazione non abbia ancora emesso il provvedimento di aggiornamento dell’atto autorizzativo, il gestore ha facoltà di realizzare la modifica progettata in base agli esiti del procedimento istruttorio riportati mediante nota formalizzata dall’Amministrazione medesima, fermo restando il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione vigente. Sono fatti salvi, ai fini dell’esercizio delle attività oggetto di modifica, ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalle normative non ricomprese nell’AIA, il cui rilascio compete ad altre Amministrazioni od enti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Autorizzazione all’esercizio ai fini antincendio.

Spese istruttorie

Al gestore sarà richiesto il versamento delle spese istruttorie previste e calcolate in base a quanto riportato nella D.G.R. 187/2017 e s.m.i.. Tali spese saranno oggetto di calcolo in base alle risultanze istruttorie e, come riportato nella D.G.R. citata, vincolo per l’emissione del provvedimento dirigenziale di adozione delle determinazioni conclusive degli esiti istruttori.

Rapporto fra le procedure per la modifica degli impianti e le correlate procedure edilizie

La procedura prevista all’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 non chiarisce le correlazioni tra procedure (permessi di costruzione, DIA, nulla osta dei VV.FF., ecc.) necessarie per eseguire gli interventi che vengono richiesti. Tali aspetti sono riportati in modo generico nel corpo normativo del decreto, rispetto alla valutazione coordinata sia con la normativa in ambito di prevenzione dei rischi rilevanti sia con le procedure di V.I.A. o P.A.U.R..

Si specifica che, esclusivamente nel caso in cui una autorizzazione in ambito di A.I.A. rivesta anche carattere di autorizzazione ex. art. 208 del medesimo decreto, questa rivesta anche permesso di costruire.

In qualunque altro caso, una A.I.A. riveste esclusivamente carattere di permesso all’esercizio, come definito all’art. 5, comma o-bis del D.Lgs. 152/2006; il proponente gestore, pertanto, al fine della effettiva messa in esercizio delle attività oggetto di modifica dovrà procedere in modo autonomo all’ottenimento degli ulteriori permessi/nulla osta previsti dalle normative non ricomprese nell’AIA, il cui rilascio compete a differenti Amministrazioni o Enti, quali a titolo esemplificativo il Certificato di Prevenzione Incendi.

Nell’ottica di contenere le tempistiche dei procedimenti amministrativi, appare opportuno che il procedimento per rilascio del permesso di costruzione di un impianto, diverso dagli impianti di gestione dei rifiuti che a norma di legge nazionale acquisiscono il relativo titolo con l’A.I.A., venga

avviato in parallelo rispetto a quello dell'A.I.A.. Ciò in quanto il rispetto delle prescrizioni tecniche fissate dall'A.I.A. diventa obbligatorio e deve essere recepito nel titolo abilitativo per la costruzione dell'impianto. A tale proposito il soggetto competente al rilascio di tale titolo sarà coinvolto nel procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.I.A., ma dovrà comunque esprimersi in maniera autonoma.

IL COMPILATORE

Xavier CORNAZ

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 08/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO